



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA RUSSO ENZO – P. IVA 01487910851 - Impianto di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Mussomeli (CL) Contrada Cangioli, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 40 particella n. 366.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;

- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza della Ditta Russo Enzo, con sede legale in Contrada Cangioli nel Comune di Mussomeli (CL), acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 19 Maggio 2015 al n. 22092, con la quale si chiede l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto relativo al centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003 nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Mussomeli (CL) Contrada Cangioli, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 40 particella n. 366;
- VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Mussomeli (CL), dal quale risulta che *..la superficie contraddistinta dalla particella n. 366 del foglio n. 40, ricade parte in zona omogenea "E" del P.R.G., parte in area di rispetto cimiteriale e totalmente sotto il vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/23;*
- VISTO il titolo di disponibilità dell'area oggetto dell'autorizzazione giusto atto di compravendita del 17/11/2005, Repertorio n. 15658 – Raccolta n. 5378, redato dal Dott. Gaspare Mazzara Notaio in Mussomeli (CL) iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 01/12/2005 al n. 6609926;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
 - Scheda riassuntiva codici CER – Potenzialità dell'impianto;
 - Piano di gestione;
 - Piano di ripristino ambientale;
 - Rendering;
- Elaborati planimetrici:**
- Stralcio planimetrico – corografia scala 1:25.000;
 - Stralcio planimetrico – corografia scala 1:10.000;
 - Stralcio planimetrico – corografia scala 1:2.000- area di progetto;
 - Stralcio carta dei vincoli paesaggistici-ambientali scala 1:20.000;
- Rilievo stato di fatto:**
- Planimetria dello stato di fatto con curve di livello e posizioni sezioni;
 - Sezione 1 - Sezione 2 - Sezione 3;
- Disegni architettonici:**
- Planimetria generale – ubicazione settori – area a verde;
 - Planimetria generale quotata – indicazione sezioni e settori;
 - Sezioni;
 - Pianta piano terra;
 - Pianta primo piano;
 - Pianta copertura;
 - Sezione A-A;
 - Sezione B-B;
 - Sezione C-C;
 - Pianta piano terra prefabbricato;
 - Pianta copertura prefabbricato;
 - Sezione D-D prefabbricato;
- Relazione e schema impianto di trattamento acque;
- Impianto trattamento acque meteoriche:**
- Particolare A;
 - Planimetria generale – tragitto acque trattate da disoleatore;
 - Impianto per la depurazione di acque meteoriche;

Impianto trattamento acque reflue:

- Planimetria generale – tragitto acque reflue;
- Particolare pozzetto;
- Particolare fossa Imhoff;
- Particolare pozzo assorbente esistente;
- Particolari costruttivi;
- Planimetria generale con presidi antincendio e vie di esodo;
- Relazione geologica;
- Documentazione amministrativa

Integrazioni di cui alla nota del 26 Giugno 2017 (prot. DAR 30561 del 11/07/2017):

- Relazione tecnica integrativa
- Planimetrie generali (ubicazioni settori e percorsi di circolazione);
- Pianta scala 1:100 (Corpo A Capannone)
- Relazione tecnica integrativa (potenzialità impianto e quantità rifiuti da trattare);
- Tabella codici CER (potenzialità – rifiuti prodotto e in ingresso);
- Planimetria generale rete di raccolta acque meteoriche non trattate;
- Planimetrie generali (ubicazioni settori e ubicazioni parcheggi e verde);

VISTO

il verbale della conferenza dei servizi del 31/05/2016, convocata con nota n. 17198 del 19/04/2016 e successiva notifica con nota prot. 27874 del 23/06/2016, dal quale risulta che:

- Con nota prot. 377 del 27/05/2016 l'ASP di Caltanissetta Servizio SIAV esprime parere favorevole;
- Con nota prot. 1183 del 27/05/2016 l'ASP di Caltanissetta Servizio S.pre.S.A.L. esprime parere favorevole;
- Con nota prot. 35197 del 31/05/2016 l'ARPA S.T. di Caltanissetta chiede integrazione;
- Con nota prot. 67581 del 27/05/2016 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta esprime parere favorevole;
- Il rappresentante del Genio Civile di Caltanissetta, per quanto di competenza ed ai fini dell'art. 13 L. 64/74 di compatibilità geomorfologica, esprime parere favorevole;
- Il rappresentante dell'ARTA Serv.3 - Affari Urb. Sicilia Centrale e Nord Orientale U.O. 3.3 chiede integrazioni;
- Il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta chiede integrazioni;
- il Presidente della Conferenza fa presente che il Comune di Mussomeli (CL) dovrà esprimere il parere di competenza anche ai fini della valutazione degli aspetti concernenti l'autorizzazione allo scarico;

VISTA

la nota prot. 1783 del 31/05/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 03/06/2016 al n. 24760, con la quale l'ATO Ambiente CL1 ha rilasciato Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto in argomento;

VISTA

la nota prot. 3729 del 20/02/2017, acquisita agli atti del Dipartimento in data 21/02/2017 al n. 7746, con la quale il Comune di Mussomeli (CL), visto il progetto e visti i titoli autorizzativi che in ordine cronologico sono:

- Autorizzazione edilizia in sanatoria n. 63 del 13/05/1997;
- Concessione edilizia n. 24 del 25/02/2010;
- Autorizzazione edilizia n. 215 del 15/10/2012;
- Autorizzazione n. 11 del 13/08/2013;
- Concessione edilizia n. 139 del 07/10/2014;

manifesta il proprio assenso al progetto in argomento;

- VISTA la nota del 26 Giugno 2017, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 30559, indirizzata all'ARTA Dipartimento Urbanistica – Servizio 3 Affari Urb. Sicilia Centrale e Nord Orientale U.O. 3.3 con la quale la Ditta ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti nell'ambito della conferenza dei Servizi del 31/05/2016, costituiti dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica integrativa – parametri urbanistici e verifiche sugli standard urbanistici;
 - Planimetrie generali: ubicazioni dei settori e ubicazione parcheggi ed aree a verde;
 - Disegni architettonici – Corpo A (capannone);
- VISTA la nota del 26 Giugno 2017, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 30561, indirizzata al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con la quale la Ditta ha trasmesso gli elaborati integrativi, in ottemperanza alle osservazioni dettate dallo stesso nella CdS del 31/05/2016, costituiti dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica integrativa circa la potenzialità dell'impianto e le quantità dei veicoli da trattare all'anno e la modalità di gestione;
 - Tabella riassuntiva codici CER con la specifica dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dal processo produttivo;
 - Relazione tecnica integrativa circa i settori lavorativi, parametri urbanistici e verifica sugli standard urbanistici;
 - Planimetria generale dell'impianto con diversa distribuzione dei settori e dei percorsi di circolazione;
 - Pianta in scala adeguata del corpo di fabbrica A;
- VISTA la nota del 26 Giugno 2017, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 30562, indirizzata all'ARPA S.T. di Caltanissetta con la quale la Ditta ha trasmesso gli elaborati integrativi, in ottemperanza alle osservazioni dettate dalla stessa nella CdS del 31/05/2016 con nota prot.35197 del 31/05/2016, costituiti dai seguenti elaborati, parte integrante del presente provvedimento:
- Relazione tecnica integrativa circa la potenzialità dell'impianto e le quantità dei veicoli da trattare all'anno e la modalità di gestione;
 - Tabella riassuntiva codici CER con la specifica dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dal processo produttivo;
 - Planimetria generale dell'impianto riportante la rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui fabbricati e collettamento al corpo ricettore a valle del pozzetto finale di ispezione dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia;
- VISTA la nota prot. 49814 del 22/08/2017, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 35875, con la quale l'Arpa S.T. di Caltanissetta, vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, esprime parere favorevole a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni indicate con nota prot. 35197 del 31/05/2017, integralmente riportate nel dispositivo;
- VISTA la nota prot. 11475 del 13/09/2017, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 38350, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, esprime per quanto di competenza, parere positivo per il progetto in argomento a condizione che l'impianto di rottamazione sia autorizzato per una potenzialità di veicoli da trattare all'anno adeguata alle superfici disponibili per i vari settori;
- VISTA la nota prot. 18869 del 17/10/2017, acquisita agli atti del Dipartimento in data 23/10/2017 al n. 44130, con la quale l'ARTA Dipartimento Urbanistica – Servizio 3 U.O. 3.2 – Liberi Consorzi di Caltanissetta ed Enna, vista la documentazione integrativa e verificati gli standard urbanistici, ha trasmesso il parere n. 1 del 05/10/2017 con il quale, sotto il profilo urbanistico è del parere che il progetto di che trattasi, inoltrato dalla Ditta Russo Enzo, in variante al vigente P.R.G. del Comune di Mussomeli, sia condivisibile, limitatamente al tipo di attività prevista;

- CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO** di non dover sottoporre il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;
- VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota n. 45597 del 31 Ottobre 2017 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTO** il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 22/03/2018;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze e di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico, relativo al centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003 nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Mussomeli (CL) Contrada Cangioli, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 40 particella n. 366;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo al centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003 nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta Russo Enzo, con sede legale ed impianto nel territorio del Comune di Mussomeli (CL), Contrada Cangioli, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 40 particella n. 366 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti costituiti da veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e le parti provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione ammessi in ingresso all'impianto, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130105*	emulsioni non clorate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti pcb
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica

160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111,160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 16
160601*	batterie al piombo
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie ed accumulatori
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Sono altresì ammessi in impianto in quanto compatibili con l'attività svolta, da sottoporre alle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R4 (< 10 t/g) i seguenti rifiuti:

020110	rifiuti metallici
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
150104	imballaggi metallici
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	metalli ferrosi
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metalli

ART. 3

La potenzialità massima annua autorizzata, è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 6000 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 2000 Tonnellate/anno.

ART. 4

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130111* - 130113* - 130204* - 130205* - 130206* - 130207* - 130208*, non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 5

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003;

ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. l'area di impianto sia dotata di superficie impermeabile e di adeguati sistemi di convogliamento, di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;
2. il centro di raccolta sia dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, per minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno;
3. lungo il fronte strada sia inserita una fitta vegetazione a filare in modo da occultare anche in altezza in mezzi in demolizione;
4. sia garantito l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, dei pneumatici fuori uso nonché, in appositi contenitori, degli accumulatori, dei liquidi e dei fluidi;
5. i contenitori e i serbatoi, fissi o mobili, possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, e siano provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
6. le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
7. i serbatoi, fissi o mobili, abbiano un volume residuo di sicurezza pari al 10% e siano dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
8. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
9. lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
10. qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
11. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

12. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
13. i rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalle attività di manutenzione vengano gestiti ai sensi della normativa vigente;
14. sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;
15. siano rispettate tutte le condizioni relative all'organizzazione, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alla gestione dei rifiuti, contenute negli elaborati di progetto e relative integrazioni prodotte dalla Ditta;
16. l'organizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le operazioni relative alla gestione dei rifiuti quali messa in sicurezza, stoccaggio, individuazione e corretta identificazione delle aree, separazione di rifiuti e materiali da sottoporre ad operazioni di smaltimento o recupero, etc, dovranno essere condotti nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dall'allegati I del D.Lgs.24/06/2003 n. 209 e ss.mm.ii.;
17. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
18. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
19. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
20. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
21. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
22. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
23. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
24. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
25. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
26. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
27. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
28. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
29. la pavimentazione prevista nei vari settori dell'impianto deve essere impermeabilizzata e resistente agli inquinanti tipici riscontrabili in impianti di autodemolizione e devono essere sagomata con pendenze adeguate tali da garantire il drenaggio delle acque reflue di dilavamento verso le griglie collegate all'impianto di trattamento;
30. nei settori esterni devono essere eseguite delle operazioni almeno semestrali di bonifica e comunque al bisogno, con particolare attenzione nelle zone per accatastamento dei veicoli fuori uso trattati e non, con asportazione del minuto residuo e suo smaltimento in impianti autorizzati;
31. le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche (acque reflue dilavanti) dovranno essere mantenute libere e devono essere previsti periodici interventi di pulizia e manutenzione delle stesse;
32. Le pavimentazioni devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

33. Devono essere rispettate le norme che disciplinano la tenuta, l'etichettatura e il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi.
34. le diverse tipologie di rifiuto prodotte a seguito dell'attività di bonifica e demolizione, devono essere stoccate separatamente e ben distinte tra loro.
35. Lo stoccaggio dei pezzi che possono dare origine a percolati deve essere fatto all'interno di appositi contenitori a tenuta stagna posti sotto una tettoia, mentre i pezzi smontati che non presentano rischi d'inquinamento possono essere stoccati all'interno di appositi cassoni;
36. Tutti i rifiuti solidi e liquidi recuperati e separati tra di loro devono essere smaltiti con ditte autorizzate o con Consorzi.
37. Se nelle vicinanze dell'impianto sono presenti abitazioni deve essere condotta, entro i primi tre mesi dall'avvio dell'attività, una indagine fonometrica ai fini dell'individuazione dei massimi livelli sonori prodotti;
38. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
39. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
40. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
41. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
42. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
43. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore;
44. prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
45. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

ART. 10

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Mussomeli (CL), al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 11

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART. 12

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART. 13

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 14

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 15

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 16

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 17

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 18

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Caltanissetta ed il Comune di Mussomeli (CL), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 19

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta Russo Enzo e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

ART. 20

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.


ART. 21

L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Mussomeli (CL), Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Prefettura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Pubblico Registro Automobilistico di Caltanissetta, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 28 GIU 2018


Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marcella Asciutto)



II DIRIGENTE

Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)



DIRIGENTE GENERALE
(An. Salvatore Cocina)





REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

parte integrante e sostanziale del D.D.G. n. ⁶⁶¹ del ^{28 GIU 2018}avente ad oggetto:
DITTA Russo Enzo – P.IVA 01487910851 - Impianto di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Mussomeli (CL) Contrada Cangiolì, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 40 particella n. 366.

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la **Ditta Russo Enzo** (di seguito "Società") con sede legale in Contrada Cangiolì – Mussomeli (CL) con **P.IVA 01487910851** in persona del **Sig. Russo Enzo** nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Titolare.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenda regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si

possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativo e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. l'area di impianto sia dotata di superficie impermeabile e di adeguati sistemi di convogliamento, di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;
2. il centro di raccolta sia dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, per minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno;
3. lungo il fronte strada sia inserita una fitta vegetazione a filare in modo da occultare anche in altezza in mezzi in demolizione;
4. sia garantito l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, dei pneumatici fuori uso nonché, in appositi contenitori, degli accumulatori, dei liquidi e dei fluidi;
5. i contenitori e i serbatoi, fissi o mobili, possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, e siano provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
6. le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
7. i serbatoi, fissi o mobili, abbiano un volume residuo di sicurezza pari al 10% e siano dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
8. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
9. lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
10. qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
11. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;



Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della Società Ditta Russo Enzo – interessata al rilascio del provvedimento di autorizzazione per un impianto di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Mussomeli (CL) Contrada Cangioi, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 40 particella n. 366 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui all' articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o

indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all' articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;


comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata apposita clausola che preveda l'assunzione da parte



del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Russo Enzo

Il sottoscritto RUSSO ENZO, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

MUSSOMELI, li 14/03/2018

TIMBRO DELLA DITTA
 FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

 SOCCORSO STRADALE H-24
 di **RUSSO ENZO**
 CONTRADICENTE S.N.
 95014 A. MUSOMELI (CL)
 Partita IVA 0148791 085 1
 Cod. fisc. RSS NZE 73521 F830K